

Testo coordinato con le integrazioni apportate dalla deliberazione 31 ottobre 2013, 473/2013/R/gas

Disposizioni per l'assicurazione dei clienti finali contro i rischi derivanti dall'uso del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e di reti di trasporto per il periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2016

**PARTE I
DEFINIZIONI**

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano, salvo diversa indicazione, le definizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e le seguenti definizioni:

- **Autorità** è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- **CCSE** è la Cassa conguaglio per il settore elettrico;
- **Contraente** è il Comitato Italiano Gas (CIG);
- **Conto assicurazione** è il Conto per l'assicurazione dei clienti finali civili del gas istituito presso CCSE dall'articolo 4, comma 4.1 della deliberazione 12 dicembre 2003, n. 153/03;
- **impianto di utenza** è l'insieme delle tubazioni e dei loro accessori, considerato dal punto di consegna del gas agli apparecchi utilizzatori, questi compresi, l'installazione e i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove è installato l'apparecchio, le predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione; non comprende il gruppo di misura;
- **impresa distributrice** è l'impresa che svolge l'attività di distribuzione del gas naturale di cui all'articolo 4, comma 4.16, dell'Allegato A alla deliberazione n. 11/07, ivi compresa la commercializzazione del servizio di distribuzione e misura, o l'attività di distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti di cui all'articolo 4, comma 4.20, della medesima deliberazione;
- **impresa di trasporto** è l'impresa che svolge l'attività di trasporto di cui all'articolo 4, comma 4.14 dell'Allegato A alla deliberazione n. 11/07;
- **punto di riconsegna assicurato** è il punto di riconsegna connesso a una rete di distribuzione o di trasporto di gas, ad esclusione dei punti di riconsegna di gas naturale di cui all'articolo 2, comma 2.3, lettera d), del TIVG con consumo superiore a 200.000 Smc/anno e dei punti di riconsegna di gas naturale con utilizzo del gas per autotrazione;
- **rete di trasporto** è la rete nazionale o una rete regionale;
- **rete nazionale** è la Rete Nazionale dei gasdotti, così come definita con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n°18 del 23 gennaio

2001 e successivi aggiornamenti;

- **rete regionale** è la rete di trasporto gestita dall'impresa di trasporto classificata sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministero delle Attività Produttive 29 settembre 2005 e successivi aggiornamenti;
- **sinistro** è l'evento dannoso derivante dall'uso del gas a valle del punto di riconsegna assicurato;
- **Sportello** è lo Sportello per il consumatore di energia;
- **vendita** è l'attività di cui all'articolo 4, comma 4.19, dell'Allegato A alla deliberazione n. 11/07;
- **venditore** è l'impresa che svolge l'attività di vendita del gas a clienti finali.
- **Deliberazione n. 11/07** è la deliberazione dell'Autorità 11 gennaio 2007, n. 11/07, come successivamente modificata e integrata;
- **RTDG** è la Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas, approvata con la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, come successivamente modificata e integrata;
- **TIVG** è il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificato e integrato.

PARTE II

ASSICURAZIONE PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

Articolo 2

Assicurazione obbligatoria dei clienti finali

- 2.1 I clienti finali con un contratto di fornitura afferente ad un punto di riconsegna assicurato godono di una assicurazione per gli infortuni, anche subiti dai familiari conviventi e dai dipendenti, gli incendi e la responsabilità civile, derivanti dall'uso del gas a valle del medesimo punto di riconsegna assicurato.
- 2.2 Ai fini di cui al comma 2.1, il Contraente stipula, per conto dei clienti finali, un contratto di assicurazione con un soggetto individuato ai sensi del comma 3.1.
- 2.3 Il contratto di assicurazione riproduce, per il periodo dall'1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, condizioni equivalenti o migliorative rispetto a quelle del contratto di assicurazione stipulato dal Contraente per il periodo dall'1 ottobre 2010 al 31 dicembre 2013 riportato in allegato (*Allegato I*), ad esclusione delle prestazioni previste nella sezione *assistenza* del contratto medesimo.
- 2.4 Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il contratto di assicurazione deve prevedere:
 - a) un incremento dei massimali previsti per la sezione *incendio*;
 - b) relativamente alla sezione *infortuni*, l'estensione della copertura al rimborso, anche parziale, delle spese di cura sostenute dagli assicurati nell'arco di un periodo temporale predefinito, in relazione a infortuni che abbiano per conseguenza una invalidità permanente o una invalidità temporanea;

Allegato A

- c) un meccanismo di riduzione incentivante del premio, relativo almeno alla sezione *incendio*, che comporti la restituzione da parte dell'impresa assicuratrice di una parte del premio in caso di favorevole andamento tecnico della polizza;
 - d) l'efficientamento e la semplificazione delle procedure di gestione delle pratiche e delle relative rendicontazioni periodiche al Contraente da parte dell'impresa assicuratrice, con l'obiettivo di minimizzare gli oneri in capo agli assicurati, favorire la tempestività dei pagamenti e facilitare l'attività di vigilanza in merito all'eventuale applicazione delle penali svolta dal Contraente ai sensi del successivo comma 3.2, lettera g).
- 2.5 Il Contraente, in sede di procedura di aggiudicazione del contratto di assicurazione, si adopera altresì, ove possibile e fermo restando l'importo massimo annuo dei premi di cui al comma 3.1, per introdurre nel contratto stesso uno o più dei seguenti ulteriori miglioramenti:
- a) l'incremento dei massimali previsti per la sezione *infortuni*;
 - b) l'ulteriore estensione della sezione *infortuni*, prevedendo l'erogazione di un indennizzo, per un tempo limitato, anche in caso di infortuni che abbiano per effetto un'invalidità temporanea;
 - c) una forma di rimborso, anche parziale, delle spese sostenute per il soggiorno in un alloggio sostitutivo in caso di incidenti che abbiano per effetto l'inagibilità dell'abitazione.
- 2.6 I costi sostenuti dal Contraente in attuazione del presente provvedimento sono coperti ai sensi del comma 4.3.
- 2.7 Il cliente finale, in occasione di un sinistro, usufruisce della copertura assicurativa mediante l'invio al Contraente del modulo di denuncia di sinistro di cui al comma 3.2, lettera e), punto ii).

Articolo 3

Compiti affidati al Contraente

- 3.1 Il Contraente individua mediante procedura ad evidenza pubblica i soggetti con cui stipulare il contratto di assicurazione nei limiti di un importo massimo dei premi per punto di riconsegna assicurato, imposte incluse, pari a 0,75 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Il numero dei punti di riconsegna assicurati alla data del 31 dicembre 2012 è pari a circa 21,6 milioni.
- 3.2 Il Contraente dopo la stipula del contratto di assicurazione:
- a) comunica all'Autorità e alla CCSE, entro il 31 marzo di ogni anno, l'importo dei premi, imposte incluse, per l'anno in corso;
 - b) raccoglie le denunce di sinistro e le inoltra alla compagnia di assicurazione;
 - c) informa i venditori interessati dei sinistri di cui è venuto a conoscenza;
 - d) attiva un numero verde e un indirizzo di posta elettronica per fornire informazioni agli interessati in merito ai sinistri aperti relativi al contratto di assicurazione; nel caso di eventuali richieste di informazioni sul contratto di assicurazione non relative a sinistri aperti, il Contraente fornisce al richiedente i riferimenti dello Sportello;
 - e) pubblica nel proprio sito internet:

- i) il contratto di assicurazione;
 - ii) il modulo per la denuncia di sinistro;
 - iii) il numero verde e l'indirizzo di posta elettronica di cui alla precedente lettera d);
 - iv) le modalità che le imprese distributrici e le imprese di trasporto devono seguire per il versamento alla CCSE della componente a copertura dei costi derivanti dall'assicurazione e degli eventuali interessi di mora;
- f) invia almeno una volta l'anno una nota informativa sull'assicurazione al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, all'Associazione Nazionale Comuni Italiani, e alle principali associazioni rappresentative dei clienti domestici e non domestici e di proprietari immobiliari;
 - g) vigila sulla corretta attuazione da parte delle compagnie di assicurazione delle disposizioni contrattuali in materia di penali di cui al precedente comma 2.4, lettera d), garantendo anche, in tali casi, la corretta informazione nei confronti dei danneggiati interessati;
 - h) trasmette all'Autorità con cadenza quadrimestrale, entro la fine del mese successivo a quello di ricevimento da parte della compagnia di assicurazione delle rendicontazioni periodiche di cui al precedente comma 2.4, lettera d), una completa rendicontazione sulla situazione dei sinistri aperti e sulla struttura del pagato-riservato con evidenza per ogni sinistro della situazione dei pagamenti dovuti e delle giustificazioni per le cifre ancora a riserva nonché dell'eventuale applicazione delle penali di cui al precedente comma 2.4, lettera d);
 - i) gestisce i rapporti con le compagnie di assicurazione e con i clienti interessati per i sinistri ancora aperti relativi al periodo dall'1 ottobre 2004 al 31 dicembre 2013.
- 3.3 Il Contraente entro il 31 marzo di ogni anno, a decorrere dal 2015, con riferimento all'anno precedente trasmette all'Autorità:
- a) un rendiconto delle somme trasferite dalla Cassa ai sensi del comma 4.3, con l'indicazione del loro utilizzo; in caso di saldo attivo il Contraente provvede contestualmente a versare sul conto di cui al comma 4.1 le somme non utilizzate;
 - b) un resoconto sintetico delle denunce di sinistro pervenute e dello stato delle procedure di risarcimento anche con riferimento ai sinistri ancora aperti relativi al periodo dall'1 ottobre 2004 al 31 dicembre 2013;
 - c) un resoconto sintetico dei sinistri di cui è venuto a conoscenza e per i quali non è giunta alcuna denuncia di sinistro.
- 3.4 Il Contraente utilizza per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento e diversi dai premi un importo massimo di 480.000 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Articolo 4

Compiti affidati alla CCSE

- 4.1 Gli importi provenienti dall'applicazione della componente a copertura dei costi derivanti dall'assicurazione affluiscono al Conto assicurazione presso la CCSE.
- 4.2 La CCSE stabilisce le modalità che le imprese distributrici e le imprese di

trasporto seguono per il versamento sul Conto assicurazione degli importi di cui al comma 4.1, e comunica tali modalità al Contraente, unitamente alla misura degli interessi di mora.

- 4.3 La CCSE, entro il 31 maggio 2014, e successivamente con cadenza annuale entro lo stesso termine, preleva dal Conto e versa al Contraente con modalità definite d'intesa con lo stesso Contraente:
- a) i premi dell'assicurazione, imposte incluse, relativi all'anno in corso di cui al comma 3.2, lettera a), al netto delle riduzioni eventualmente derivanti dall'applicazione dei meccanismi di cui al comma 2.4, lettera c);
 - b) gli importi di cui al comma 3.4.
- 4.4 La CCSE riscuote gli importi non versati da parte delle imprese distributrici e delle imprese di trasporto applicando gli interessi di mora di cui al comma 4.2.
- 4.5 Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dal 2015, la CCSE trasmette all'Autorità, con riferimento all'anno precedente, un rendiconto delle somme trasferite al Contraente, delle somme ricevute dalle imprese distributrici e dalle imprese di trasporto e l'ammontare del saldo del Conto alla data del 31 dicembre precedente. L'Autorità, in caso di saldo attivo del Conto, ne determina la destinazione con proprio provvedimento.

Articolo 5

Informazione dei clienti finali

- 5.1 L'impresa distributtrice pubblica nel proprio sito internet, in una sezione facilmente accessibile individuata come "assicurazione clienti finali", le informazioni di cui al comma 3.2, lettera e), punti i), ii), iii) e il testo riportato nell'Allegato 2.
- 5.2 L'impresa di trasporto, nel caso vi siano punti di riconsegna assicurati connessi direttamente alle reti di trasporto da essa gestite, pubblica nel proprio sito internet, in una sezione facilmente accessibile individuata come "assicurazione clienti finali", le informazioni di cui al comma 3.2, lettera e), punti i), ii), iii) e il testo riportato nell'Allegato 2.
- 5.3 Il venditore:
- a) informa il cliente finale titolare di uno o più punti di riconsegna assicurati, all'atto della sottoscrizione del contratto di fornitura, dell'assicurazione e delle modalità di denuncia dell'eventuale sinistro;
 - b) pubblica almeno una volta all'anno sulla bolletta una nota informativa sull'assicurazione; inserisce inoltre in ogni bolletta del gas, evidenziandola a parte, la dicitura "ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI – Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 191/2013/R/gas dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Per ulteriori informazioni si può contattare lo *Sportello per il consumatore di energia* al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.autorita.energia.it";
 - c) informa i propri clienti finali coinvolti in un sinistro di cui sia venuto a conoscenza della possibilità di avvalersi della copertura assicurativa e delle modalità di denuncia del sinistro;

- d) pubblica nel proprio sito internet, in una sezione facilmente accessibile individuata come “assicurazione clienti finali”, le informazioni di cui al comma 3.2, lettera e), punti i), ii), iii) e il testo riportato nell’Allegato 2.

PARTE III COPERTURA DEI COSTI

Articolo 6

Obblighi dell’impresa distributrice e dell’impresa di trasporto

- 6.1 L’impresa distributrice, a partire dal 2014:
- a) entro il 28 febbraio di ogni anno determina, sulla base dei dati in proprio possesso e delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 7.1, lettera a), il numero dei punti di riconsegna assicurati connessi agli impianti di distribuzione da essa gestiti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente e gli importi da addebitare ai rispettivi utenti del servizio di distribuzione, calcolati ai sensi del comma 8.1; fattura gli importi medesimi agli utenti del servizio di distribuzione e comunica tali informazioni alla CCSE;
 - b) entro il 30 aprile di ogni anno versa alla CCSE gli importi di cui alla lettera a).
- 6.2 Nel caso di gas diverso dal gas naturale riconsegnato presso un punto di riconsegna assicurato, qualora l’utente del servizio di distribuzione coincida con il cliente finale, l’impresa distributrice addebita all’utente medesimo in un’unica soluzione, nella prima bolletta utile che contabilizza consumi relativi al 31 dicembre dell’anno precedente, un importo pari al valore C_p di cui al comma 8.1, specificando in bolletta la causale “quota annuale per l’assicurazione contro i rischi derivanti dall’uso del gas”;
- 6.3 L’impresa di trasporto, nel caso vi siano punti di riconsegna assicurati connessi direttamente alle reti di trasporto da essa gestite, a partire dal 2014,:
- a) entro il 28 febbraio di ogni anno determina, sulla base dei dati in proprio possesso e delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 7.1, lettera a), il numero dei punti di riconsegna assicurati connessi alle reti di trasporto da essa gestite alla data del 31 dicembre dell’anno precedente e gli importi da addebitare ai rispettivi utenti del servizio di trasporto, calcolati ai sensi del comma 8.1; fattura gli importi medesimi agli utenti del servizio di trasporto e comunica tali informazioni alla CCSE;
 - b) entro il 30 aprile di ogni anno versa alla CCSE gli importi di cui alla lettera a).

Articolo 7

Obblighi del venditore

- 7.1 Il venditore, a partire dal 2014:
- a) entro il 31 gennaio di ogni anno trasmette all’impresa distributrice e all’impresa di trasporto una comunicazione contenente il numero complessivo e l’elenco dei codici identificativi dei punti di riconsegna di gas naturale con

Allegato A

utilizzo del gas per autotrazione, come risultanti in base alle dichiarazioni rese ai fini fiscali dalle controparti di contratti di somministrazione, connessi agli impianti gestiti dall'impresa distributrice o direttamente alle reti dell'impresa di trasporto e forniti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;

- b) entro il 30 aprile di ogni anno versa all'impresa distributrice gli importi di cui al comma 6.1, lettera a) e all'impresa di trasporto gli importi di cui al comma 6.2, lettera a).
- 7.2 Nel caso di gas naturale riconsegnato presso un punto di riconsegna assicurato, il venditore addebita in un'unica soluzione, nella prima bolletta utile che contabilizza consumi relativi al 31 dicembre dell'anno precedente, un importo pari a 0,25 euro, specificando la causale "quota annuale per l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas".

Articolo 8

Componente a copertura dei costi dell'assicurazione

- 8.1 La componente a copertura dei costi dell'assicurazione è determinata dal prodotto:

$$AG_i = P_i \times C_p$$

dove:

- AG_i è la componente annua a copertura dei costi dell'assicurazione per l'utente i-esimo del servizio di distribuzione o del servizio di trasporto;
 - P_i è il numero dei punti di riconsegna assicurati, direttamente o indirettamente forniti dall'utente i-esimo del servizio di distribuzione o del servizio di trasporto, alla data del 31 dicembre dell'anno considerato;
 - C_p è il costo per punto di riconsegna assicurato, pari a 0,65 euro/anno.
- 8.2 L'impresa distributrice e l'impresa di trasporto addebitano o accreditano agli utenti del servizio gli eventuali conguagli dovuti a rettifiche del valore di P_i entro il 31 ottobre.
- 8.3 L'Autorità, entro il 30 settembre di ogni anno, può aggiornare il valore di C_p e dell'importo di cui al comma 7.2, in base alle informazioni trasmesse dalla CCSE sulla situazione del Conto assicurazione di cui al comma 4.5 e alle esigenze di gettito.

Allegato 1

Contratto di assicurazione stipulato dal Comitato Italiano Gas ai sensi della deliberazione ARG/gas 79/10 per il periodo compreso tra l'1 ottobre 2010 e il 31 dicembre 2013

Allegato 2

ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI

Chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 191/2013/R/gas dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi:

- a. i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici e dai soggetti che svolgono attività di servizio pubblico, caratterizzati da un consumo annuo superiore a 200.000 metri cubi alle condizioni standard;
- b. i consumatori di gas metano per autotrazione.

Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L'assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali.

Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo *Sportello per il consumatore di energia* al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.autorita.energia.it.